



DECISIONE 5877
del 20/11/2013

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 22/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Titolari di un contratto di mutuo teso all'acquisto della prima casa d'abitazione per l'importo di 100 milioni di lire, concluso il 20 ottobre 1999 al tasso fisso del 6,70 per cento con tasso di mora nominale annuo pari all'8,75 per cento, i sovvenuti prima nel reclamo (riscontrato negativamente) e poi nel ricorso adombrano che la sommatoria dei due tassi (pari al 15,45 per cento) ecceda il tasso soglia anti usura. Chiedono di accertare tale circostanza e, nell'affermativa, di disporre la restituzione degli interessi pagati e l'annullamento di quelli futuri.

Costituitosi, il resistente premette che, a far tempo dalla rata in scadenza al 31 agosto 2009, il tasso contrattuale è stato ridotto di un punto dietro richiesta dei clienti, pari perciò al 5,70 per cento. Nel merito, eccepisce preliminarmente che l'avvenuta stipula del contratto per atto pubblico rappresenterebbe adeguata garanzia dell'assenza di clausole nulle per contrasto con norme imperative di ordine pubblico economico. Aggiunge che, diversamente dalla premessa dalla quale muovono i ricorrenti, nell'accordo non è previsto alcun meccanismo di sommatoria tra interessi corrispettivo e interessi moratori. Precisa, quanto a questi ultimi, che la misura iniziale corrisponde al tasso delle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario/edilizio al tempo vigente, maggiorato di 4 punti, secondi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

un criterio di valorizzazione tipico del settore fondiario; per i semestri successivi è invece previsto un criterio di ricalcolo con applicazione della medesima formula. L'applicazione dell'interesse moratorio avverrebbe in sostituzione di quello corrispettivo dalla data di scadenza non onorata fino al giorno di pagamento del dovuto. Detta evenienza peraltro non avrebbe finora ricevuto applicazione per assenza dei relativi presupposti, di guisa che i ricorrenti non avrebbero mai versato interessi moratori. Attardandosi nella disamina dell'inammissibilità in diritto della c.d. usura sopravvenuta e dell'irrelevanza, ai medesimi fini, degli interessi moratori (in ogni caso nella vicenda de qua inferiori ai criteri di calcolo definiti dalla Banca d'Italia nella comunicazione del 3 luglio 2013), conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente, quale riveniente dalla combinazione di *causa petendi* e *petitum*, riposa sul presupposto che, nel quadro delle pattuizioni contrattuali, fosse prevista l'applicazione del tasso dell'interesse attraverso la eventuale sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, così eccedendo il limite fissato imperativamente dal tasso soglia anti usura. Tale circostanza risulta tuttavia palesemente smentita tanto dalle prescrizioni contrattuali, dove l'applicazione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo, quanto dal resto della documentazione versata in atti. Del pari, la stessa documentazione fornisce testuale conferma che, nei confronti dei ricorrenti, non è mai stato applicato l'interesse di mora, in assenza dei relativi presupposti. L'accertamento di tali elementi in fatto, in uno col principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c. p. c.), conducono conseguentemente al rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI